

Allegato -



COMUNE DI TISSI  
*Provincia di Sassari*

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

---

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20.05.2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2015 e con Delibera del  
Consiglio Comunale n.7 del 22.02.2019

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)</b>                                  | <b>4</b>  |
| ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO                                                                     | 4         |
| ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI DELLA IUC                                                                       | 4         |
| ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO                                                                             | 4         |
| ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE                                               | 4         |
| ARTICOLO 5 - DICHIARAZIONI                                                                               | 5         |
| ARTICOLO 6 - RIDUZIONI ED ESENZIONI                                                                      | 6         |
| ARTICOLO 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC                                                          | 6         |
| ARTICOLO 8 - RISCOSSIONE                                                                                 | 7         |
| ARTICOLO 9 - LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO                                                                   | 7         |
| ARTICOLO 10 - ACCERTAMENTO E SANZIONI                                                                    | 8         |
| ARTICOLO 11 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO                                       | 9         |
| ARTICOLO 12 - RISCOSSIONE COATTIVA                                                                       | 9         |
| ARTICOLO 13 - RIMBORSI                                                                                   | 10        |
| ARTICOLO 14 - REGOLAZIONI PER ERRONEI VERSAMENTI                                                         | 10        |
| ARTICOLO 15 - CALCOLO DEGLI INTERESSI                                                                    | 10        |
| ARTICOLO 16 - ABROGAZIONI                                                                                | 10        |
| ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO                                                | 11        |
| <b>CAPO II - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>                                             | <b>12</b> |
| ARTICOLO 18 - OGGETTO                                                                                    | 12        |
| ARTICOLO 19 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO                                                                     | 12        |
| ARTICOLO 20 - SOGGETTI PASSIVI                                                                           | 12        |
| ARTICOLO 21 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE                                                       | 13        |
| ARTICOLO 22 - IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE                                              | 13        |
| ARTICOLO 23 - DEFINIZIONI DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO                            | 13        |
| ARTICOLO 24 - BASE IMPONIBILE                                                                            | 14        |
| ARTICOLO 25 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE                                                            | 16        |
| ARTICOLO 26 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO                         | 17        |
| ARTICOLO 27 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE                                                     | 17        |
| ARTICOLO 28 - ESENZIONI                                                                                  | 17        |
| ARTICOLO 29 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO                                                                 | 18        |
| ARTICOLO 30 - VERSAMENTI                                                                                 | 19        |
| <b>CAPO III - COMPONENTE SERVIZI: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>                          | <b>20</b> |
| ARTICOLO 31 - OGGETTO                                                                                    | 20        |
| ARTICOLO 32 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO                                                                     | 20        |
| ARTICOLO 33 - ESENZIONI                                                                                  | 20        |
| ARTICOLO 34 - SOGGETTI PASSIVI                                                                           | 20        |
| ARTICOLO 35 - BASE IMPONIBILE                                                                            | 21        |
| ARTICOLO 36 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE                                                              | 21        |
| ARTICOLO 37 - DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                                       | 22        |
| ARTICOLO 38 - RIDUZIONI ED ESENZIONI                                                                     | 22        |
| ARTICOLO 39 - SERVIZI INDIVISIBILI E COSTI                                                               | 23        |
| <b>CAPO IV - COMPONENTE SERVIZI: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b>                                            | <b>24</b> |
| ARTICOLO 40 - OGGETTO                                                                                    | 24        |
| ARTICOLO 41 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO                                                                     | 24        |
| ARTICOLO 42 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI                                       | 24        |
| ARTICOLO 43 - RIFIUTI URBANI, SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI                         | 24        |
| ARTICOLO 44 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBLIGAZIONE TRIBUTARIA                                | 25        |
| ARTICOLO 45 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE                                                  | 25        |
| ARTICOLO 46 - RIDUZIONI DELLA SUPERFICIE TASSABILE PER RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI | 26        |
| ARTICOLO 47 - AREE ESCLUSE                                                                               | 27        |
| ARTICOLO 48 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE                                                    | 27        |

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ARTICOLO 49 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE .....                                                                     | 28 |
| ARTICOLO 50 - UTENZE DOMESTICHE .....                                                                                | 28 |
| ARTICOLO 51 - UTENZE NON DOMESTICHE .....                                                                            | 29 |
| ARTICOLO 52 - RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE .....                                         | 29 |
| ARTICOLO 53 - RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....                                     | 30 |
| ARTICOLO 54 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI .....                                                                 | 30 |
| ARTICOLO 55 - RIDUZIONI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PER LE ZONE NON SERVITE .....                         | 31 |
| ARTICOLO 56 - TRIBUTO GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI .....                           | 31 |
| ARTICOLO 57 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ..... | 32 |
| ALLEGATO N. 1 - TABELLA VARIAZIONI D'UFFICIO .....                                                                   | 32 |

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e successive modifiche e integrazioni e articolata nelle componenti IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti).

### **ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI DELLA IUC**

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili diversi dalle abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO**

1. È soggetto attivo della IUC il Comune di Tissi per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE**

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal

Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

2. Il Comune, con le stesse modalità ed entro il termine indicato nel comma 1, deve approvare le aliquote della TASI, all'interno dei limiti fissati dalla legge, sulla base dell'individuazione dei servizi indivisibili e dell'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili.
3. Il Comune, con le modalità e nei termini indicati al comma 1, può modificare in aumento o in diminuzione, all'interno dei limiti fissati dalla legge, le aliquote base dell'IMU.
4. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'IMU e la TASI sono dovute proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si sono protratti il possesso, la detenzione o l'occupazione. Si deve conteggiare per intero il mese nel quale le condizioni suddette si sono protratte per più di 15 giorni. La TARI è dovuta dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'occupazione, il possesso o la detenzione.

#### ARTICOLO 5 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio/cessazione del possesso o della detenzione degli immobili e variazione di quanto precedentemente dichiarato.
2. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
3. La dichiarazione, redatta sui modelli, ordinario o per gli enti non commerciali, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze e presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 13, comma 12 ter del Decreto legge n. 201/2011 o nell'art. 1, comma 719, della Legge n. 147/2013 per l'IMU e per la TASI e sul modello messo a disposizione dal Comune per la TARI, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione, salvo quanto indicato nel successivo articolo 6 in riferimento all'applicabilità delle eventuali agevolazioni.

5. Per le dichiarazioni rese ai fini TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU contenute nell'art. 12-ter del Decreto legge n. 201/2011 e successive modifiche e nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate col Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2012.
6. Salvo quanto stabilito al comma precedente, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, ricadono anche su tale soggetto gli specifici obblighi dichiarativi. Tali obblighi si considerano assolti anche con la presentazione della dichiarazione TARI.
7. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
8. In riferimento all'IMU restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.
9. In riferimento alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

#### ARTICOLO 6 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. L'applicabilità delle agevolazioni, quali riduzioni ed esenzioni, rispetto alle varie componenti della IUC, è condizionata alla comunicazione del possesso dei requisiti o del verificarsi delle condizioni necessarie, attraverso i modelli di dichiarazione indicati nel precedente articolo 4 o gli appositi moduli messi a disposizione dal Comune. Le agevolazioni decorrono dal primo giorno successivo al verificarsi delle condizioni che ne danno diritto.
2. Il termine per la comunicazione suddetta è quello del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si verificano le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni.
3. Nel caso in cui non sia rispettato il termine indicato nel comma precedente, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni e delle esenzioni a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione.
4. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la non applicabilità delle agevolazioni stesse, salvo il caso in cui la diretta applicabilità delle stesse sia prevista da norme di legge.

#### ARTICOLO 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## ARTICOLO 8 - RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune ad eccezione della tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

## ARTICOLO 9 - LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

1. Il contribuente provvede all'autoliquidazione del tributo dovuto in relazione all'IMU e alla TASI.
2. Il Comune provvede alla liquidazione del tributo dovuto in relazione alla TARI calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata e all'invio ai contribuenti di un modello di pagamento precompilato. Per le utenze domestiche che indichino nella dichiarazione un indirizzo di posta elettronica certificata e per le utenze non domestiche, la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. I versamenti dell'IMU e della TASI sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 in quanto compatibili. Il versamento della TARI può essere altresì effettuato tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Il versamento della TASI è effettuato in due rate alle stesse scadenze stabilite per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre). Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dall'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote pubblicata sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 360 del 1998 (portale del federalismo fiscale) alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta.
5. Il versamento della TARI e il numero delle rate sono stabiliti annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe.

6. Il versamento dei tributi componenti la IUC è comunque consentito in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
7. I singoli tributi IMU e TARI non sono versati qualora gli importi dovuti siano inferiori a euro 12,00 (dodici/00) riferiti all'intero periodo d'imposta e non alle singole rate di acconto e di saldo.
8. La TASI non è versata qualora l'importo dovuto sia inferiore a euro 3,00 (tre/00) riferito all'intero periodo d'imposta e non alle singole rate di acconto e saldo.
9. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento si applica in riferimento ai singoli codici di tributo.
10. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

#### ARTICOLO 10 - ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 5, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento in relazione ai singoli tributi IMU, TASI e TARI, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi, non sia superiore a € 12,00, con riferimento al periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

## ARTICOLO 11 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - l'importo non può più essere rateizzato;
  - le sanzioni sono applicate per intero.

## ARTICOLO 12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto in relazione ai singoli tributi IMU, TASI e TARI, comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi, non sia superiore all'importo di euro 16,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## ARTICOLO 13 - RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione idonea a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento nella misura indicata nell'art. 13.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il singolo tributo (IMU, TASI o TARI) per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensato con gli importi dovuti allo stesso titolo (IMU, TASI o TARI). La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

## ARTICOLO 14 - REGOLAZIONI PER ERRONEI VERSAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto legge n. 16 del 2014 le disposizioni previste nell'articolo 1, commi 722 e seguenti della Legge n. 147 del 2013 si applicano a tutti i tributi locali.

## ARTICOLO 15 - CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi è stabilita in misura pari al tasso legale sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## ARTICOLO 16 - ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento sostituisce e abroga:

- il regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.06.2013, che pertanto si applica per il periodo d'imposta dal 01.01.2013 al 31.12.2013;
  - il regolamento TARES approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2013 e già sospeso con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2013;
  - il regolamento TARSU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2004, che pertanto si applica fino al 31.12.2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

#### ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

## CAPO II - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### ARTICOLO 18 - OGGETTO

1. Il presente capo disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 successivamente modificato e integrato e dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 successivamente modificati e integrati.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### ARTICOLO 19 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'imposta non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### ARTICOLO 20 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a. il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- b. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- c. il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 21 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si intende "abitazione principale", l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si intendono "pertinenze dell'abitazione principale" esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

ARTICOLO 22 - IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibite ad abitazione principale:
  - a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b. a partire dall'anno 2015, una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
  - c. (abrogata)

ARTICOLO 23 - DEFINIZIONI DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Si intende per “fabbricato” l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Si intende per “area fabbricabile” l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
3. Si intende per “terreno agricolo” il terreno adibito all’esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse<sup>1</sup>.

#### ARTICOLO 24 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

---

<sup>1</sup> Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile stabiliscono che *"Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"*.

- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. (abrogato).
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in

deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

## ARTICOLO 25 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

### 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità. La richiesta di accertamento delle condizioni di inagibilità/inabitabilità o la relativa dichiarazione sostitutiva devono essere presentate entro 60 giorni dall'avverarsi delle suddette condizioni;
- c. per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU

### 2. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

- c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

#### ARTICOLO 26 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento

#### ARTICOLO 27 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. La suddetta detrazione si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

#### ARTICOLO 28 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e le loro pertinenze;

- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
  - h. i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
  - i. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - j. i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  - k. I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola.
2. Le esenzioni indicate alle lettere da a) a g) spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## ARTICOLO 29 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettere f) e g) della Legge n. 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dall'articolo 13, comma 6 del Decreto legge n. 201/2011.
2. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
5. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### ARTICOLO 30 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

### CAPO III - COMPONENTE SERVIZI: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

#### ARTICOLO 31 - OGGETTO

1. Il presente capo disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### ARTICOLO 32 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
2. E' valida anche ai fini del presente tributo l'assimilazione all'abitazione principale stabilita dall'articolo 22, lettera a) dal presente regolamento.

#### ARTICOLO 33 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 34 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'articolo 32.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie

imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In presenza di versamenti effettuati in ragione della percentuale di possesso, il versamento si intende regolare se la somma complessiva dei versamenti è pari all'ammontare del tributo dovuto.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### ARTICOLO 35 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 24, comma 6.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nelle ipotesi previste dall'articolo 25.
4. (abrogato)
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

#### ARTICOLO 36 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille.
2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera si può

ridurre l'aliquota fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

3. L'aliquota massima del tributo per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201 del 2011, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è pari all'1 per mille. La suddetta aliquota può essere aumentata sino al 2,5 per mille o ridotta fino all'azzeramento.
4. Con la delibera di cui al comma 2, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### ARTICOLO 37 - DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. (abrogato)

#### ARTICOLO 38 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente, il Consiglio Comunale può applicare riduzioni nei seguenti casi ed entro i limiti massimi di seguito indicati:
  - a. abitazioni con unico occupante, fino al 30%;
  - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, fino al 30%;
  - c. locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, fino al 30%;
  - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, fino al 30%;
  - e. fabbricati rurali ad uso abitativo, fino al 40%.
2. Le suddette riduzioni non sono tra loro cumulabili.
3. Possono essere stabilite riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
4. La TASI è applicata in misura ridotta di due terzi, sull'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

#### ARTICOLO 39 - SERVIZI INDIVISIBILI E COSTI

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:
  - a. servizi cimiteriali;
  - b. servizi di illuminazione pubblica;
  - c. servizi di pubblica sicurezza.
2. Nei costi dei servizi indicati sono considerati gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.
3. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

## CAPO IV - COMPONENTE SERVIZI: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

### ARTICOLO 40 - OGGETTO

1. Il presente capo disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### ARTICOLO 41 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### ARTICOLO 42 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto in forma associata per il tramite dell'Unione dei Comuni del Coros e in regime di privativa pubblica. La privativa pubblica non si applica alle attività di recupero dei rifiuti speciali di cui al Decreto legislativo n. 152 del 2006 e alle attività di recupero dei rifiuti speciali assimilati non convenzionati con l'Unione dei Comuni del Coros che il produttore dimostra di aver avviato autonomamente al recupero.
3. Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate nel "Regolamento per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni di: Cargeghe, Muros, Olmedo, Putifigari, Tissi, Usini" approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Coros n. 31 del 06.12.2013.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comportano esonero o riduzione del tributo.

### ARTICOLO 43 - RIFIUTI URBANI, SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Le definizioni di rifiuti urbani e speciali sono contenute nell'articolo 184, comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e nell'articolo 7 del Regolamento per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni di: Cargeghe, Muros, Olmedo, Putifigari, Tissi, Usini.
2. Sono considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli che rispettano le condizioni qualitative, quantitative e procedurali stabilite nell'articolo 8 del Regolamento citato.

#### ARTICOLO 44 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. È soggetto passivo del tributo chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### ARTICOLO 45 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto all'art. 1, comma 645 della Legge n. 147 del 2013, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari suindicate, sarà pari all'80% della superficie catastale.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento

della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### ARTICOLO 46 - RIDUZIONI DELLA SUPERFICIE TASSABILE PER RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1 si individuano quali aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili quelle operative le cui superfici siano destinate alla formazione in maniera esclusiva dei rifiuti stessi.
3. Ai fini di cui al comma 1, il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali si estende alle aree adibite a magazzino di deposito di materie prime e merci dalla cui attività di lavorazione o commercializzazione si producano in maniera esclusiva rifiuti speciali.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con l'Unione dei Comuni del Coros, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del Decreto legislativo n. 152 del 2006
5. Nel caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici di cui al comma 1, su istanza dell'interessato e a condizione che si dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, si applicano le percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, indicate nella seguente tabella:

| Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche<br>nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipologie di attività delle utenze non domestiche                                                                                                 | % di riduzione della superficie calpestabile |
| Magazzini senza alcuna vendita diretta                                                                                                            | 5                                            |
| Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)     | 10                                           |
| Attività di falegname                                                                                                                             | 30                                           |
| Attività di idraulico, fabbro, elettricista                                                                                                       | 20                                           |

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine                                              | 30 |
| Attività di lavanderie a secco, tintorie                                                                | 15 |
| Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi | 20 |
| Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione                                              | 20 |
| Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità                     | 15 |
| Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie                                                      | 50 |

#### ARTICOLO 47 - AREE ESCLUSE

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### ARTICOLO 48 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale sulla base del piano finanziario, redatto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal Consiglio Comunale, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi quelli di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo n. 36 del 2003 ed esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Resta ferma la disciplina dettata per le istituzioni scolastiche dall'articolo 33-bis del Decreto legge n. 248 del 2007, i relativi costi di gestione dei rifiuti sono sottratti dal costo che deve essere coperto con la TARI.
2. È riportata a nuovo, entro i tre successivi piani finanziari, l'eventuale eccedenza del gettito consuntivo rispetto a quello preventivo. Nella determinazione dell'eccedenza del gettito consuntivo si considera anche l'intervenuta diminuzione dei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.
3. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base dei criteri determinati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e di quanto stabilito dal presente regolamento.

4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
5. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

#### ARTICOLO 49 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Le utenze domestiche sono classificate sulla base dei componenti il nucleo familiare.
2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti.
3. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie di attività sulla base dell'omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previsto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.
4. La classificazione nelle categorie di attività è determinata sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività stesse.

#### ARTICOLO 50 - UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e alle relative pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per gli immobili tenuti a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti si presume pari a uno.
5. (abrogato)
6. In seguito alla presentazione di apposita istanza corredata da idonea documentazione, i soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, qualora:

- a. il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi di studio o lavoro per un periodo, riferito all'anno d'imposta, di durata superiore a 6 mesi;
  - b. il soggetto sia una persona collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
7. Nei casi previsti nelle lettere a) e b), qualora il soggetto residente sia unico occupante, può essere applicata la sola tariffa fissa alle stesse condizioni stabilite dal comma 6.

#### ARTICOLO 51 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per "utenze non domestiche" si intende l'utilizzo di locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
3. Qualora cessi l'esercizio dell'attività con o senza scopo di lucro, ai relativi locali e/o aree può essere applicata la tariffa prevista per gli immobili tenuti a disposizione dall'articolo 50, comma 4.

#### ARTICOLO 52 - RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il Comune, con delibera di approvazione delle tariffe, stabilisce la percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa per le utenze residenti nel comune che effettuano il compostaggio domestico.
2. L'attività di compostaggio domestico è consentita negli orti e nei giardini privati e non deve arrecare pregiudizio alla salute pubblica e all'ambiente<sup>2</sup> e rispettare il divieto stabilito all'articolo 55<sup>3</sup> del Regolamento di polizia urbana e rurale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 19.06.2009.
3. Gli utenti che intendono praticare il compostaggio domestico e usufruire della riduzione dovranno: a) darne comunicazione all'Unione dei Comuni del Coros, che provvederà, per tramite del soggetto gestore, a fornire apposita documentazione tecnica inerente le modalità da seguire nell'attività ed a effettuare il monitoraggio; b) inoltrare la specifica richiesta di riduzione al Comune utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione.

---

<sup>2</sup> Articolo 13 del Regolamento per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti solidi ed urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni di: Cargeghe, Muros, Olmedo, Putifigari, Tissi, Usini approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 31 del 06.12.2013.

<sup>3</sup> "È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti e fastidiosi per la comunità".

4. È condizione per poter accedere alla riduzione quella di aver assolto al pagamento di ogni pregresso debito riferibile al tributo sui rifiuti (TARSU e TARI).
5. Il mancato rispetto delle disposizioni indicate nei commi 2 e 3 è causa di revoca della riduzione.
6. La riduzione sarà calcolata a consuntivo e il relativo importo sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsato per l'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

#### ARTICOLO 53 - RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche è applicata una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati di cui si dimostra l'avvio al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal soggetto gestore del servizio pubblico.
2. La percentuale di riduzione è applicata a consuntivo ed è pari al rapporto percentuale tra i rifiuti assimilati avviati al riciclo e il quantitativo dei rifiuti assimilati presumibilmente prodotti, calcolato in base al coefficiente di produzione Kd per la specifica categoria di appartenenza.
3. A pena di decadenza, deve essere presentata entro il 15 marzo dell'anno successivo, apposita dichiarazione idonea documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviata al riciclo in conformità alla normativa vigente.

#### ARTICOLO 54 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659 della Legge n. 147 del 2013, con la delibera di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale può applicare riduzioni nei seguenti casi ed entro i limiti massimi di seguito indicati:
  - a. abitazioni con unico occupante, fino al 20%;
  - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, fino al 30%;
  - c. locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, fino al 30%;
  - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, fino al 30%;
  - e. fabbricati rurali ad uso abitativo, fino al 40%;
  - f. attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
2. Le suddette ipotesi di riduzione non sono tra loro cumulabili.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della Legge n. 147 del 2013, con la delibera di approvazione delle tariffe e compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente, il Consiglio Comunale può applicare riduzioni ed esenzioni in favore dei contribuenti che si trovano in particolari condizioni sociali o che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune. Tali situazioni dovranno essere certificate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
4. La copertura delle riduzioni ed esenzioni di cui al comma 3 è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
5. La TARI è applicata in misura ridotta di due terzi, sull'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della Legge n.147 del 2013, con la delibera di approvazione delle tariffe e compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente, il Consiglio Comunale può, altresì, applicare riduzioni alle utenze non domestiche quali bar, caffè, pizzerie o altri esercizi di ristorazione che attestino l'assenza di apparecchi da gioco del tipo *slot-machine*, *video poker* e simili dai propri locali. Tali riduzioni non si applicano nei casi in cui la normativa non consente la possibilità di installazione degli apparecchi da gioco sopra indicati. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 6, la riduzione decorre dal 1 gennaio dell'anno d'imposta se la relativa istanza perviene entro il 31 gennaio dello stesso anno. Per il solo anno 2016, tale termine è prorogato al 30 giugno 2016. Si applica il comma 4.

#### ARTICOLO 55 - RIDUZIONI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PER LE ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è dovuto nella misura del 40%.

#### ARTICOLO 56 - TRIBUTO GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo del 50%.

#### ARTICOLO 57 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della Legge n. 147 del 2013 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo n. 504 del 1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

#### ALLEGATO N. 1 - Tabella variazioni d'ufficio

| Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti |                                                                     |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia informazione                                           | Casistica                                                           | Termini della modifica                                                                                                                                 |
| Decesso/Emigrato                                                 | Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti   | Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti                 |
| Decesso/Emigrato                                                 | Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante      | Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione                                                                  |
| Decesso/Emigrato                                                 | Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti | Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti |
| Decesso                                                          | Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante    | Il tributo viene intestato "agli eredi di ....." in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione                                    |
| Emigrato                                                         | Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante    | Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione                                                                               |
| Decesso/Emigrato                                                 | Non titolare del tributo                                            | Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo                                                                                                   |

|                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                     | familiare                                                                                                                                                                                               |
| Decesso                 | Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale | Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato “agli eredi di .....” in attesa che gli stessi vengano definiti                                                          |
| Decesso                 | Titolare del tributo di attività non domestica                                      | Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione                                                                                |
| Nascita                 | Tutti i casi di utenze domestiche                                                   | Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare                                                                                                                                          |
| Immigrato               | Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)       | Si intesta l’utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)                                |
|                         | Se in casa in affitto (normale)                                                     | Si intesta l’utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile) |
| Variazioni di residenza | In via generale                                                                     | Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione                                                                                                                         |